

Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 – interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno
Emendamenti:

Emendamento 1

Sopprimere l'articolo 7.

MANNINO

Ratio

L'emendamento è finalizzato ad eliminare questa disposizione in quanto idonea ad introdurre, per la realizzazione degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, una deroga eccessiva ed impropria alle procedure ordinarie dettate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attesa, peraltro, l'insussistenza dei presupposti necessari per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del medesimo decreto visto che di imprevedibile l'organizzazione del G7 non ha avuto proprio nulla

Emendamento 2

All'articolo 7, aggiungere, al comma 1 sopprimente le parole "*in quanto imprevedibili*" e dopo il comma 1, il seguente:

"2. L'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non è, in ogni caso, ammessa per gli appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro".

MANNINO

Ratio

L'emendamento è finalizzato ad introdurre un espresso divieto di utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per gli appalti di pubblici di lavori di importo pari o superiore a 1 Milione di Euro, così come anche previsto dall'art. 36, comma 2, lett. d) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Questa modifica si rende necessaria al fine di limitare la portata troppo ampia della deroga prevista nella norma.

Emendamento 3

All'articolo 7, al comma 1 sopprimente le parole "*in quanto imprevedibili*" e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"2. Tutti gli atti ed i documenti connessi alle procedure di affidamento per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi aggiudicati ai sensi del comma precedente debbono essere strettamente conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della

corruzione e dell'illegalità di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché alla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Pertanto tutti gli atti inerenti gli affidamenti di cui al comma precedente, compresi gli stati di avanzamento dei pagamenti e gli affidamenti, dovranno essere contestualmente pubblicati e periodicamente aggiornati in apposita sezione posta in evidenza nel sito istituzionale della Presidenza del consiglio dei ministri.

3. Nell'ottica di assicurare idonee misure di prevenzione dei rischi di corruzione e di promozione della legalità, è fatto obbligo per tutti gli Enti aggiudicatori di cui al comma 1 di provvedere all'aggiudicazione degli interventi previsti dal presente articolo attraverso efficaci ed adeguati meccanismi per il controllo delle imprese ai sensi e per gli effetti della normativa antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

MANNINO

Ratio

L'emendamento, pur facendo salva la norma di cui all'articolo 7, introduce l'espresso riferimento al rispetto delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione e sugli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte degli Enti aggiudicatori al fine di assicurare un più corretto e regolare svolgimento delle procedure di affidamento per la realizzazione degli interventi in oggetto. Si introduce, altresì, l'esigenza di prevedere un efficace meccanismo di controllo sulle imprese in materia di antimafia.

Emendamento 4

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7

Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017

1. Per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, inerenti alla realizzazione degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in presenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 59, comma 2, lettere a) e b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni di cui all'articolo 62 del medesimo Decreto.

MANNINO

Ratio

L'emendamento consente agli Enti aggiudicatori di affidare – laddove vi siano i presupposti – i contratti inerenti alla realizzazione degli interventi oggetto della norma attraverso la procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale,

a differenza della procedura di cui all'art. 63, prevede un avviso di indizione di gara.